



Città di Foggia
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 22 del 02/08/2016

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LA PROSTITUZIONE SU STRADA E PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA.

IL SINDACO

RILEVATO che:

- durante il periodo di vigenza dell'Ordinanza Sindacale n. 23 del 31 agosto 2015 (1 settembre 2015 – 29 febbraio 2016) si è registrata una significativa azione di contrasto del fenomeno della prostituzione su strada grazie all'intensa attività posta in essere dalle forze di polizia operanti sul territorio;
- a decorrere dalla data di cessazione della vigenza della precitata ordinanza il fenomeno in argomento si è nuovamente manifestato in misura considerevole e preoccupante anche in relazione al livello di allarme sociale che desta nella comunità locale ed alla grave compromissione della sicurezza della circolazione stradale sia urbana che extraurbana, con particolare riferimento alla SS.16 adriatica, nel tratto ricadente nell'ambito territoriale del Comune di Foggia;
- in considerazione di quanto sopra, si manifesta la stringente necessità di effettuare servizi specifici, con il concorso di tutte le forze di polizia, ad ordinamento nazionale e locale, per meglio contenere il fenomeno lungo la precitata strada statale;
- si rende, pertanto, necessario reiterare il provvedimento ordinatorio in argomento per un ulteriore periodo;
- all'ampia diffusione della prostituzione su strada conseguono situazioni di disturbo della quiete pubblica, di offesa alla pubblica decenza, frequentemente spinta all'oscenità, di degrado igienico e urbano, che compromettono le condizioni di normale vivibilità dei luoghi interessati e provocano, a danno dei residenti, esasperate e continue tensioni;
- il fenomeno tende a manifestarsi in maniera recrudescente in numerose aree del territorio urbano e che recentemente si è ripresentato, in maniera dilagante, anche in zone ubicate nel cuore del centro cittadino, nell'ambito delle quali si rende necessario assicurare, con carattere di urgenza e contingibilità efficaci azioni di contrasto in relazione alle modalità lesive della dignità e della libertà dell'essere umano, ai rischi per la salute pubblica, ai rischi per l'incolumità pubblica derivanti da improvvisi, repentini rallentamenti e situazioni di intralcio della circolazione stradale urbana ed extraurbana, nonché all'esigenza di fornire un'immagine improntata al decoro ed alla civile convivenza.

VERIFICATO IN PARTICOLARE che:

- il fenomeno della prostituzione su strada rappresenta un messaggio pubblico diseducativo perché offre un'immagine alterata delle relazioni personali e di annullamento della dignità e libertà dell'essere umano, che ingenera nella collettività un senso di disagio e scadimento dei valori sociali;
- spesso, le prestazioni sessuali vengono poste in essere trascurando le più elementari norme igieniche e di precauzione, costituendo potenziale rischio per il diffondersi di malattie infettive con grave pericolo per l'integrità fisica delle persone coinvolte e, più in generale, per la salute pubblica;
- la prostituzione su strada comporta anche un'illecita occupazione del suolo o del demanio pubblico, sottraendolo di fatto al normale utilizzo da parte di altri cittadini.

CONSTATATO che:

- la presenza di soggetti dediti alla prostituzione su strada costituisce indubbia curiosità e richiamo per coloro che intendono usufruire di tali prestazioni ed è la causa che li induce a fermarsi ed intrattenersi, creando situazioni di ostacolo ed intralcio alla libera circolazione degli altri;
- i soggetti che si apprestano ad usufruire delle prestazioni delle esercenti attività di meretricio su strada sono, spesso, indotti ad un'imprudente condotta di guida, costituita da arresti improvvisi, manovre repentine e/o fermate prolungate che generano situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e per la sicurezza urbana e della circolazione stradale urbana ed extraurbana.

•

VISTA la nota prot. 25992 del 01/08/2016 della Prefettura di Foggia.

RITENUTO indispensabile, quindi, adottare provvedimenti per prevenire e contrastare l'ampio fenomeno della prostituzione su strada e del grave pregiudizio alla pubblica decenza, al fine di garantire una maggiore sicurezza alla viabilità ed il libero utilizzo degli spazi pubblici e necessario monitorare tali condotte, che spesso interessano anche minori, per intervenire, ove necessario, con idonee misure sociali per contrastare l'insorgenza di fenomeni criminosi dediti allo sfruttamento quando non di vera e propria riduzione in schiavitù.

VISTI

- l'articolo 54 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'articolo 2 lett d) - e) del DM del 5 agosto 2008, secondo cui il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità nonché i comportamenti come la prostituzione su strada, che possono offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati;

DOVENDOSI riscontrare gli effetti limitativi di cui alla sentenza n. 115/2011 della Corte Costituzionale:

ORDINA

a decorrere dal 10/08/2016 e fino al 31/01/2017

E' fatto divieto a chiunque, sull'intero territorio comunale, sulla pubblica via e su tutte le aree soggette a pubblico passaggio, offrire o richiedere prestazioni sessuali a pagamento.

La violazione si concretizza con qualsiasi atteggiamento o modalità comportamentale,

compreso l'abbigliamento, che manifesti inequivocabilmente l'intenzione di adescare o di esercitare il meretricio e con l'avvicinare le persone di cui sopra richiedendo e/o concordando prestazioni sessuali a pagamento o appartandosi al fine di porre in essere la condotta.

Nei confronti delle persone che risulteranno recidive, a partire dalla seconda violazione accertata in poi, la sanzione verrà sempre applicata nella misura massima di € 500,00. Le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o di grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, potranno essere avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale attivi sul territorio comunale per il loro recupero.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito di cui sopra sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.P., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica.

AVVERTE CHE

fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali, nonché il caso di recidiva, chiunque violi i disposti della presente ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 (Euro VENTICINQUE/00) ad un massimo di € 500,00 (Euro CINQUECENTO/00), pagamento in misura ridotta stabilito in €100,00 (Euro CENTO/00), come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 19/09/2012.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva.

La presente Ordinanza viene numerata, datata ed inserita nel Registro Generale dei Decreti delle Ordinanze Sindacali tenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco e trasmessa al Segretario Generale per gli adempimenti di cui all'art. 19 comma 5 del Delib. C.C. n. 502 del 22.11.1997.

La stessa è trasmessa per la Pubblicazione all'Albo Pretorio, alla Prefettura-U.T.G. e al Comando Polizia Municipale di Foggia.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.



IL DIRIGENTE:
Romeo Delle Noci